

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 835 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Art.24, comma 1, Legge Regionale 10.04.96, n.8. Approvazione Calendario venatorio regionale per l'annata 2006-2007. Disposizioni per la divulgazione e la stampa del Calendario venatorio e dei tesserini venatori regionali, ed adempimenti conseguenziali. - con allegati .**

PREMESSO

- che l'art 24, comma 1, Legge Regionale 10.04.96, n.8, stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l' Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed il CTFVR, entro e non oltre il 15 giugno pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all' intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;

- l'art. 10, della L. 11.2.1992 n.157, stabilisce, tra l'altro, che le Regioni realizzano la pianificazione faunistico venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale, e che l'art. 14, della medesima Legge attribuisce alle Regioni la determinazione degli indici di densità venatoria nel rispetto dei limiti indicati dal Ministero;

- l'art. 10, della L. R. 19.4.1996 n.8, individua, tra l'altro, i criteri di destinazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in rapporto alle attività venatorie;

- l'art. 36, della L. R. 19.4.1996 n.8, asserisce, tra l'altro, che "la Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, applica l' indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia in rapporto all' estensione territoriale";

- l'art. 9, comma 4, della medesima legge, dispone, tra l'altro, che per l'espletamento delle funzioni amministrative la Regione si può avvalere della collaborazione dell' Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, dei dipartimenti scientifici delle Università, di altri Enti ed Istituti pubblici specializzati nonché delle Associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;

TENUTO CONTO

- dell'art.18 comma 2 della Legge 157/92 e dell'art.16 comma 3 della Legge Regionale 8/96, che prevedono la possibilità di anticipare l'apertura della caccia al 1° settembre, indicando tra le condizioni necessarie il rispetto dell'arco temporale previsto per le singole specie;

- dell'art.16 comma 1, lettera a), della Legge Regionale 8/96 come modificato dall'Art.49, comma 1., lettera e) della L. R. 26 luglio 2002 n.15, che indica le specie cacciabili dal primo settembre";

- della sentenza n.8358/2005 del TAR Campania - 1° Sezione - quale pronunzia sul ricorso proposto dal W.W.F. per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta Regionale n.1542/2004 recante ad oggetto "calendario venatorio 2004/2005", che riconosce l'ammissibilità della disposizione relativa alle specie cacciabili dal primo settembre (quaglia e tortora);

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale, tuttora vigente, modificato in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n.4972 del 27.9.2002, fatta eccezione per quanto concerne le superfici relative alle aree di protezione della fauna selvatica, in corso di rielaborazione da parte delle Amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che

- nella riunione del 28.2.2006 il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale ha visionato la proposta di Calendario venatorio regionale per l'annata 2006-2007, elaborata dal Settore Foreste Caccia e Pesca per la trasmissione all'INFS;

- con nota raccomandata del Settore Foreste Caccia e Pesca n. 227587 del 10.3.2006 detta proposta è stata inviata all'I.N.F.S., per il previsto parere consultivo (art.7 della Legge 157/92);

PRESO ATTO

- delle valutazioni e considerazioni di carattere tecnico in merito alla bozza di Calendario Venatorio regionale per l'annata 2006-2007 trasmesse dall'I.N.F.S. con nota n.2966/T-A11 del 4.4.2006, agli atti del Settore Foreste Caccia e Pesca;

- delle indicazioni e dei dati che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale nella riunione del

31.5.2006 (il cui verbale è conservato agli atti del Settore Foreste Caccia e Pesca) ha fornito per la modifica della bozza di Calendario venatorio regionale per l'annata 2006-2007, approvando, a maggioranza, le integrazioni per l'elaborato finale che tengono conto sia di alcune di dette indicazioni sia di alcune delle considerazioni dell'I.N.F.S.;

RITENUTO di dover adottare la proposta di Calendario venatorio regionale per l'annata 2006-2007 così come approvata a maggioranza in sede di C.T.F.V.R., ed in particolare:

integrata con le limitazioni che seguono, secondo i suggerimenti dell'I.N.F.S.

- fissare dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 il periodo per il prelievo di lagomorfi;
- sollecitare i cacciatori per l'invio all'I.N.F.S. di campioni di tessuti, o foto digitali, degli esemplari di lepre abbattuti al fine di determinare la distribuzione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano,
- limitare al 31 dicembre 2006 l'utilizzazione di cani da ferma per la caccia vagante, con alcune eccezioni;
- vietare l'uso di richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005);

nonché integrata con le indicazioni ed i vincoli che seguono secondo i suggerimenti dell'C.T.F.V.R.

- consentire il prelievo di tortora e quaglia per un limitato numero complessivo di capi, in quanto le popolazioni nidificanti ed i flussi migratori di tali specie, in base ai dati forniti in sede di C.T.F.V.R., risultano consistenti per il territorio regionale;

- limitare al 15 gennaio 2007 il termine di chiusura per la caccia al fagiano ed alla beccaccia;

RITENUTO di poter confermare la proposta di Calendario venatorio regionale per l'annata 2006-2007, in analogia con quanto già approvato ed attuato relativamente alle disposizioni presenti nel Calendario venatorio regionale per l'annata 2005-2006, in merito a:

- prelievo di tortora e quaglia, in quanto, come già evidenziato, i dati forniti in sede di C.T.F.V.R., le popolazioni nidificanti ed i flussi migratori risultano consistenti per il territorio regionale; detto prelievo è anche limitato nella quantità di esemplari giornalieri (carniere) a tre per la quaglia ed a cinque per la tortora;

- prelievo della starna, del fagiano e della lepre, che sono state specie oggetto di reintroduzioni e ripopolamenti da parte degli Enti delegati i quali hanno liberato, pure per l'annata in corso, un consistente numero di esemplari, sufficienti a compensare la riduzione del numero dei capi prelevabili; anche in tale caso la limitazione del carniere ad un capo giornaliero per lepre e starna ed a due capi per il fagiano determina un controllo del prelievo;

- anticipazione del periodo di addestramento dei cani, al fine di evitare la sovrapposizione dei periodi di addestramento con quelli di attività venatoria e limitazione di detto periodo di addestramento a circa 30 giorni precedenti l'apertura della caccia piuttosto che due mesi, come previsto all'art.24, comma 4, della L.R.8/96);

VISTA la versione definitiva del Calendario venatorio per l'annata 2006-2007 rielaborata dal Settore Foreste Caccia e Pesca, (allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale - allegato 1) che definisce, tra l'altro:

- il periodo di preapertura della caccia per i giorni 3, 7, 10, 11 e 14 settembre 2006 esclusivamente per le specie quaglia e tortora;

- il periodo di apertura dal 17 settembre 2006 al 31 gennaio 2007 articolando le specie cacciabili (quaglia, tortora, merlo, beccaccia, allodola, coniglio selvatico, starna, lepre comune, colombaccio, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, mestolone, moriglione, fischione, codone, moretta, beccacino, frullino, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, porciglione, pavoncella, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, fagiano, volpe cinghiale) ed i relativi periodi di prelievo;

- il carniere giornaliero ammissibile;

- le specie protette temporaneamente (combattente, coturnice, pernice rossa, cervo, daino, capriolo, mufolone, peppola e fringuello)

- le giornate di caccia consentite (tre, non tutte consecutive, ad esclusione del martedì e venerdì)

- l'orario di caccia (da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto);

- le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;
- le regole per la programmazione delle battute di caccia;
- le notizie utili per il cacciatore;

CONSIDERATO inoltre, che i tesserini venatori regionali previsti dall'articolo 19, comma 8, della L.R. 8 aprile 1996 n. 8 devono essere modificati in seguito ai cambiamenti introdotti dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2005 n. 24, rendendone indispensabile la stampa di una nuova serie di almeno 140.000 unità (tre annate);

CONSIDERATO infine che:

- con deliberazione n° 3791 del 22/12/2003, integrata con deliberazione n.1542 del 6 agosto 2004, la Giunta Regionale ha approvato l'iniziativa di informatizzazione di alcune attività in materia di attività venatoria ed in particolare la gestione delle istanze di iscrizione dei cacciatori agli ATC e la gestione delle giornate in regime di reciprocità affidandone la realizzazione al Dipartimento di Scienze Zootecniche ed Ispezione degli Alimenti dell'Università Federico II° di Napoli;

- l'articolo 30, comma 1, Legge Regionale 29.12.2005, n° 24 ha introdotto alcune importanti modificazioni nella citata L. R. 8/96, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia, sia nella gestione della mobilità dei cacciatori tra A.T.C., ed ha abolito la caccia in reciprocità;

RITENUTO, pertanto,

- di dover approvare la versione definitiva del calendario venatorio allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 1);

- di dover disporre per la divulgazione del Calendario venatorio per l'annata 2006-2007 mediante stampa e distribuzione alle Amministrazioni Provinciali di 5.000 volantini, di 5.000 manifesti e di 50.000 copie dello specifico allegato ai tesserini venatori, conformi al testo approvato;

- di dover altresì disporre per la stampa di 140.000 tesserini venatori modificati in base ai cambiamenti introdotti dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 24;

- di dover provvedere all'opportuna integrazione del sistema informatico sopra citato, attivato per la gestione anagrafica dei cacciatori, delle iscrizioni agli A.T.C. ecc., anche affinché diventi strumento per la rideterminazione annuale delle superfici territoriali di cui all'art. 10, della L. R. 19.4.1996 n.8, e degli indici di densità venatoria per i territori dei diversi A.T.C. della Regione;

- di dover dare mandato al dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca d'individuare ai sensi dell'art. 9 comma 4 L. R. 10.4.96, n.8, per un impegno massimo di Euro 40.000,00 più IVA, il soggetto attuatore dell'iniziativa di cui al punto precedente;

- di dover provvedere, per il funzionamento del citato sistema informatico, all'attivazione di un sito "WEB" ospitato su computer presso il CRED ovvero presso un "provider" di indiscussa affidabilità, stabilendo in tal caso un massimo di Euro 4.000,00, oltre IVA, la spesa annuale necessaria a finanziare tale attivazione, imputandola sulla U.P.B. 1.74.177 e sul capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006;

- di dover incaricare il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca affinché provveda a tutto quanto sopra, adottando le procedure più celeri in conseguenza dell'imminenza della data di inizio della stagione venatoria, anche con l'affidamento del lavoro di stampa alla stessa ditta della precedente stagione, determinando la spesa necessaria sulla base dei parametri già individuati per le scorse annate,

- di dover incaricare il medesimo dirigente affinché provveda, con successivi provvedimenti monocratici, all'esecuzione di quanto consegue dalla presente deliberazione nonché all'impegno, liquidazione e pagamento delle somme stanziare sul capitolo su menzionato, applicando i criteri definiti nel presente provvedimento;

- di dover disporre affinché tutte le spese precedentemente individuate siano imputate all'U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2006 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la Legge Regionale 7/2002 "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76";

VISTA la Legge Regionale n 25 del 29 dicembre 2005 ad oggetto "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'Anno Finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006 - 2008";

VISTA la D.G.R. n. 31 del 18/01/06, di approvazione del bilancio gestionale per il 2006;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro 157/92 all'art. 18, dalla legge regionale 8/96 agli artt. 16 e 24 così come modificato dalla L.R. 15/2002, all'art.49 e per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare l'allegato 1 "Calendario venatorio 2006/2007" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che nel calendario anzidetto si tiene conto delle considerazioni dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica e delle indicazioni da Esso fornite, in particolare:

* il prelievo di specie ritenute dall'INFS "in precario stato di conservazione" (quaglia e tortora) viene contenuto con le limitazioni riguardanti il numero di capi prelevabili giornalmente (carniere).

* il prelievo di starna, fagiano e lepre è stato limitato sia temporalmente che nel numero di capi giornalieri (carniere), tenendo in considerazione l'attività di ripopolamento operata dalle Province e dagli A.T.C. attraverso diffuse distribuzioni che hanno portato alla liberazione di un numero di esemplari sufficiente a compensare la riduzione del numero dei capi prelevabili;

* per la lepre è stata segnalata ai cacciatori l'opportunità di comunicare all'INFS ogni abbattimento al fine di determinare la distribuzione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano;

* il periodo di addestramento ed allenamento cani è stato limitato a circa 30 giorni precedenti l'apertura della caccia invece che a due mesi come previsto all'art. 24, comma 4, della L.R.8/96 ,

3. di incaricare il Settore Foreste, Caccia e Pesca di provvedere per la divulgazione del calendario venatorio mediante la stampa di 5000 volantini, 5000 manifesti e 50.000 allegati ai tesserini per l'esercizio venatorio 2006/2007, conformi al testo approvato, nonché di 140.000 tesserini modificati in base a quanto indicato nelle premesse, adottando le procedure più celeri, anche con l'affidamento del lavoro alla stessa ditta della precedente stagione venatoria, in conseguenza dell'imminenza della data di inizio della stagione venatoria, determinando la spesa necessaria sulla base dei parametri già individuati per le annate precedenti;

4. di provvedere all'opportuna integrazione del sistema informatico attivato per la gestione anagrafica dei cacciatori, delle iscrizioni agli A.T.C. e la gestione delle giornate in regime di reciprocità sulla base della citata modifica normativa, anche affinché diventi strumento per la rideterminazione annuale delle superfici territoriali di cui all'art. 10, della L. R. 19.4.1996 n.8, e degli indici di densità venatoria per i territori dei diversi A.T.C. della Regione;

5. di dare mandato al dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca d'individuare ai sensi dell'art. 9 comma 4 L. R. 10.4.96, n.8, per un impegno massimo di Euro 40.000,00 più IVA, il soggetto attuatore dell'iniziativa di cui al punto precedente;;

6. di provvedere, inoltre, per il funzionamento del citato sistema informatico, all'attivazione di un sito "WEB" ospitato su computer presso il CRED ovvero presso un "provider" di indiscussa affidabilità, stabilendo tal caso un massimo di Euro 4.000,00, oltre IVA, la spesa annuale necessaria a finanziare tale attivazione;

7. di incaricare il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca affinché provveda, con successivi provvedimenti monocratici, all'esecuzione di quanto consegue dalla presente deliberazione nonché all'impegno, liquidazione e pagamento delle somme necessarie, che saranno imputate alla U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2006 che presenta sufficiente disponibilità, applicando i criteri definiti nel presente provvedimento;

8. di provvedere affinché il Calendario venatorio approvato sia pubblicato, con la massima sollecitudine, sul primo numero utile del B.U.R.C.;

9. di trasmettere copia della presente al Sig.Assessore all'Agricoltura, al Settore Foreste Caccia e Pesca, al Settore B.C.A. ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca

CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2006-2007

L'esercizio venatorio per l'annata 2006/2007, ai sensi dell'art.49, della L.R.15/2002, e dell'art. 16 L. R. 8/1996 potrà praticarsi alle specie e nei luoghi appresso specificati in regime di caccia controllata.

PREAPERTURA

Nei giorni **3, 7, 10, 11 e 14 settembre 2006** è consentito l'esercizio venatorio soltanto alle specie quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*), per quest'ultima soltanto da appostamento temporaneo.

APERTURA

Dal 17 settembre 2006 al 31 gennaio 2007; per le specie ed i periodi specificati di seguito:

- a) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2006 al 31 dicembre 2006:** merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*), starna (*Perdix perdix*), quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2006 al 15 gennaio 2007:** beccaccia (*Scolopax rusticola*) e fagiano (*Phasianus colchicus*);
- c) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2006 al 31 gennaio 2007:** colombaccio (*Columba palumbus*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), alzavola (*Anas crecca*), marzaiola (*Anas querquedula*), canapiglia (*Anas strepera*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e volpe (*Vulpes vulpes*);
- d) Specie cacciabili **dal primo ottobre al 31 dicembre 2006:** coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepre comune (*Lepus europaeus*) e cinghiale (*Sus scrofa*), per quest'ultima specie esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica.

CARNIERE GIORNALIERO

- **fauna stanziale:** due capi per giornata con la limitazione ad un capo per giornata per le specie cinghiale, lepre e starna.

Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, a segnalare all'INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto abbattuto conservato in alcool etilico bianco.

- **fauna migratoria:** quindici capi per giornata con le seguenti limitazioni: cinque colombacci, cinque tortore, tre quaglie e tre beccacce con l'ulteriore limitazione, per queste ultime tre specie, di venti capi per l'intera stagione venatoria.

GIORNATE DI CACCIA

Le giornate di caccia sono tre per settimana a scelta del cacciatore ad eccezione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio. Non è consentito cacciare per tre giorni consecutivi.

RECIPROCITA' DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA

I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania, subiscono, nei calendari venatori della Regione di appartenenza, le stesse limitazioni previste per i cacciatori residenti in Campania; il prelievo venatorio è quindi consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai due calendari venatori.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle popolazioni ed anche in considerazione che tali divieti costituiscono una scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), muflone (*Ovis musimon*), peppola (*Fringilla montifringilla*), e fringuello (*Fringilla coelebs*); è vietato, inoltre, l'abbattimento di specie previste dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 8/96, ma non menzionate nei paragrafi precedenti.

ORARIO DI CACCIA

La caccia può praticarsi da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto (ai sensi del 2° comma dell'art.24 della L. R. 10.04.1996, n°8), e precisamente:

 mese 	 periodo 	 dalle ore 	 alle ore
 settembre 	03 - 14	5.06	18.55
	17 - 30	5.22	18.28
 ottobre 	01 - 14	5.36	18.05
	15 - 31	5.52	17.42
 novembre 	01 - 14	6.09	17.23
	15 - 30	6.25	17.11
 dicembre 	01 - 14	6.40	17.07
	15 - 31	6.51	17.10
 gennaio 	01 - 14	6.55	17.22
	15 - 30	6.51	17.37

All'orario su indicato, si dovrà applicare l'ora legale nel periodo di vigenza.

USO ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da seguita, nelle sole zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito dal 1° agosto al 31 agosto 2006 dall'alba alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle 20.00.

L'uso del cane da ferma è consentito nei giorni di preapertura e dal 17 settembre 2006 al 31 dicembre 2006, successivamente l'uso del cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti in questo calendario: Fagiano, Beccaccia, Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d'acqua, anatidi lungo i corsi d'acqua.

L'uso del cane da seguita è consentito dal 17 Settembre al 31 Dicembre 2006. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali (nei giorni di mercoledì e domenica), sia in aziende faunistico-venatorie (in quest'ultimo caso anche su selvaggina d'allevamento).

BATTUTE DI CACCIA

Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica mediante battute autorizzate per determinate località, con modalità rese note entro il 31 agosto a mezzo di apposito manifesto che riporti, per ciascuna località, le singole date e le squadre autorizzate. Le medesime informazioni devono essere comunicate con gli stessi termini al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania ed al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Tali disposizioni valgono anche nel caso di battute di caccia alla volpe.

NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE

ZONE DI CACCIA VIETATA

L'esercizio venatorio è sempre vietato nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali protette.

L'ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO IN TUTTO IL TERRITORIO ADIBITO A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.10 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N°157 NONCHE' DELL'ART.10 1° COMMA – LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996, N° 8, TERRITORIO TABELLATO PERIMETRALMENTE COME DISPOSTO DAL COMMA 6 DELL'ART.12 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE 10.04.96, N.° 8.

E' INOLTRE VIETATO L'ESERCIZIO VENATORIO NEI SOPRASSUOLI DELLE ZONE BOSCADE INTERESSATE DA INCENDI BOSCHIVI DA MENO DI DIECI ANNI, AI SENSI DELLA LEGGE 353 DEL 21 NOVEMBRE 2000 ART.10 COMMA 1. IN CASO DI TRASGRESSIONE SI APPLICA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A Euro 206,58 E NON SUPERIORE A Euro 413,17 (COMMA 3).

ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' sempre vietato:

- cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore
- l'uso di bocconi avvelenati;
- la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- la posta alla beccaccia;
- utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005);

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92).

TESSERINO REGIONALE

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia. Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione.

Al personale incaricato del rilascio deve anche essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa esibendo l'originale, ed esibita la licenza di caccia valida. Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n°8, art 19 comma 8.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli appositi spazi il giorno di caccia, la sigla dell'ATC prescelto e, subito dopo l'abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale abbattuti; per quanto riguarda le specie migratorie deve indicare, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti.

Il cacciatore deve restituire entro il **31 marzo 2007** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo. Entro il **30 giugno 2007** i comuni restituiranno alle Amministrazioni Provinciali le cedole, elencate

nominativamente, relative ai tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino. Le province, entro il **31 luglio 2007**, comunicheranno alla Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine di determinare l'importo delle entrate e l'indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.

DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma dell'art.59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e di quanto disposto nel Decreto del Presidente della giunta Regionale della Campania relativo alla *“dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi”* vigente nel periodo. I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R .D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall'art.17 del medesimo R.D. 3267/23. Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l'infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all' art.25 comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n°8 va punita con la sanzione amministrativa prevista all'art.32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SUL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.353/2000 CHE INSERISCE NEL CODICE PENALE IL SEGUENTE DISPOSITIVO: *“ART.423 BIS – (INCENDIO BOSCHIVO) – CHIUNQUE CAGIONI UN INCENDIO SU BOSCHI, SELVE O FORESTE OVVERO SU VIVAI FORESTALI DESTINATI AL RIMBOSCHIMENTO, PROPRI O ALTRUI, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DIECI ANNI.”*

INOLTRE INCORRE NEL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 1.032,00 A 10.329,14 EURO; SE È PROPRIETARIO DEL BOSCO, SUL SUO TERRENO SCATTA IL VINCOLO DI NON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE PER 15 ANNI; NON POTRÀ RICEVERE CONTRIBUTI PUBBLICI PER 5 ANNI PER RECUPERARE O RIMBOSCHIRE IL TERRENO PERCORSO DAL FUOCO; OVE, INOLTRE, VOLESSE ALIENARE IL BENE, È FATTO OBBLIGO AL NOTAIO DI RIPORTARE NEL ROGITO DI COMPRAVENDITA LA SITUAZIONE DEL BOSCO RISPETTO AGLI INCENDI.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 10 Aprile 96, n°8 e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell'11 febbraio 1992.

CACCIA PROGRAMMATA

Si ricorda infine che ogni cacciatore, per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà acquisire la residenza venatoria in un solo A. T. C. della regione, e potrà ottenere l'iscrizione ad altri ATC in base alla disponibilità di posti vacanti, secondo l'indice di densità venatoria.

I modelli di domanda per l'iscrizione agli A.T.C. sono disponibili presso gli Uffici Provinciali competenti per la caccia e presso il Settore regionale Foreste Caccia e Pesca. L'ammissione come residenza venatoria (primo ATC) va richiesta alla Provincia **obbligatoriamente** sul **Mod.1** mentre l'iscrizione senza residenza venatoria va richiesta **obbligatoriamente** al Comitato di Gestione dell'ATC prescelto utilizzando il **Mod.2**.

Ogni cacciatore non dovrà presentare più di una domanda per il primo ATC (residenza venatoria). L'acquisizione della residenza venatoria ed l'eventuali altre iscrizioni vanno dimostrate mediante l'apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente al rilascio del tesserino venatorio (Comune o Amministrazione Provinciale di residenza).

Con la richiesta di iscrizione per ottenere la residenza venatoria presso un A.T.C. della Campania, è possibile chiedere l'autorizzazione all'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria negli altri A.T.C. della Campania per un numero di venti giornate. Tale diritto è subordinato al versamento alla Regione Campania, (conto corrente unico n.21965181 - **specificare il codice tariffa 1150**) di una quota pari ad 1/3 di quella dell'iscrizione all'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria. Per la prenotazione di ciascuna giornata i cacciatori potranno collegarsi telematicamente al sito e seguire le istruzioni riportate (la procedura, in caso di superamento della soglia stabilita nel decreto dirigenziale n.15 dell'1.2.2006, non concederà l'autorizzazione). In alternativa è possibile l'invio a mezzo fax, almeno 24 ore prima, all'A.T.C. in cui si effettuerà la giornata di caccia, di una specifica richiesta di prenotazione, conservando la ricevuta e l'originale dell'istanza (l' A.T.C. provvederà a verificare l'eventuale superamento della soglia anzidetta, e nel caso comunicherà all'interessato la mancata autorizzazione). Per l'esercizio di tale diritto, inoltre, la giornata di caccia dovrà essere annotata come di norma nello spazio appositamente riservato sul tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria e specificando l'A.T.C. in cui viene effettuata.